PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0048(CNS)

14.2.2006

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"
(COM(2005)0123 – C6-0238/2005 – 2005/0048(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Barbara Kudrycka

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (COM(2005)0123 – C6-0238/2005 – 2005/0048(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0123)[1],

– visto l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, a norma del quale il Consiglio ha consultato il Parlamento (C6-0238/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 5 bis
	5 bis) Questo strumento va considerato come una tappa in vista di una armonizzazione dell'integrazione negli Stati membri di cittadini provenienti da paesi terzi.

[1] Non ancora pubblicata(e) in Gazzetta ufficiale.

Motivazione

L'emendamento non necessita spiegazioni.

Emendamento 2
Considerando 14

(14) Il presente strumento è concepito come parte di un quadro coerente intitolato programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", volto a trattare la questione dell'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all'introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate conformemente al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea.	(14) Il presente strumento è concepito come parte ***indispensabile*** di un quadro coerente intitolato programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", volto a trattare la questione dell'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all'introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate conformemente al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea. ***Di conseguenza questo strumento è adottato contemporaneamente alla decisione.../.../... che istituisce il Fondo europeo per i profughi per il periodo 2008-2013, con la decisione .../.../...che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 e con la decisione.../.../...che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi per il periodo 2007-2013.***

Motivazione

Tutti i fondi sono parte di un pacchetto coerente e saranno adottati contemporaneamente.

Emendamento 3
Considerando 16

(16) Sulla base degli orientamenti strategici adottati dalla ***Commissione,*** ogni Stato membro deve preparare un documento di	(16) Sulla base degli orientamenti strategici adottati dal ***Parlamento europeo e dal Consiglio,*** ogni Stato membro deve

programmazione pluriennale, in cui espone la sua strategia di sviluppo in considerazione della situazione del paese e delle necessità constatate. Il documento è negoziato con la Commissione e deciso da quest'ultima e costituisce il contesto per la preparazione dei programmi operativi.	preparare un documento di programmazione pluriennale, in cui espone la sua strategia di sviluppo in considerazione della situazione del paese e delle necessità constatate. Il documento è negoziato con la Commissione e deciso da quest'ultima e costituisce il contesto per la preparazione dei programmi operativi.

Motivazione

Gli orientamenti saranno adottati in codecisione dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Emendamento 4
Considerando 20

(20) Per garantire un impatto effettivo i contributi del Fondo ***non possono*** sostituirsi alla spesa pubblica degli Stati membri ai sensi della presente decisione.	(20) Per garantire un impatto effettivo i contributi del Fondo ***devono produrre un valore aggiunto e non devono*** sostituirsi alla spesa pubblica degli Stati membri ai sensi della presente decisione.

Motivazione

I contributi del Fondo non devono sostituirsi ai finanziamenti nazionali e devono costituire un valore aggiunto alle politiche nazionali.

Emendamento 5
Considerando 33

(33) È opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione siano adottate ***conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .***	(33) È opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione siano adottate ***con procedura identica per tutti i fondi finanziati in base al programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e siano definite nel testo di ciascuna decisione.***

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 51, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 6
Articolo 3, lettera c)

(c) Aumentare la partecipazione civica, culturale e politica dei cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e migliorare il dialogo tra il governo e la società civile e i gruppi diversi di cittadini di paesi terzi per promuovere la loro cittadinanza attiva e il riconoscimento di valori fondamentali;	(c) Aumentare la partecipazione civica, culturale e politica dei cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e migliorare il dialogo tra il governo***, le autorità regionali e locali*** e la società civile e i gruppi diversi di cittadini di paesi terzi per promuovere la loro cittadinanza attiva e il riconoscimento di valori fondamentali;

Motivazione

Tutte queste autorità sono i protagonisti imprescindibili delle politiche di integrazione.

Emendamento 7
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

(b) aumentano la partecipazione civica dei cittadini di paesi terzi e il loro ruolo di cittadini attivi, favorendo la loro partecipazione alle organizzazioni esistenti (di volontariato) o incoraggiando lo sviluppo e l'attuazione, a livello locale o regionale, di programmi speciali di volontariato e di tirocini e di misure di rafforzamento delle capacità aventi ***tale obiettivo;***	(b) aumentano la partecipazione civica dei cittadini di paesi terzi e il loro ruolo di cittadini attivi, favorendo la loro partecipazione alle organizzazioni esistenti (di volontariato) o incoraggiando lo sviluppo e l'attuazione, a livello locale o regionale, di programmi speciali di volontariato e di tirocini e di misure di rafforzamento delle capacità ***a tal fine, di concerto con le organizzazioni di migranti;***

Motivazione

La partecipazione di organizzazioni di migranti è vitale per il successo delle politiche di integrazione.

Emendamento 8
Articolo 4, paragrafo 5, lettera b)

(b) migliorano l'accettazione del fenomeno della migrazione e dei programmi di ammissione nella società di accoglienza attraverso campagne di sensibilizzazione;	(b) migliorano l'accettazione del fenomeno della migrazione e dei programmi di ammissione nella società di accoglienza attraverso campagne di sensibilizzazione***, soprattutto attraverso i mezzi di informazione;***

Motivazione

I mezzi di informazione svolgono un ruolo primario nella formazione di atteggiamenti verso l'immigrazione e l'integrazione.

Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 6, lettera d)

(d)mettono a punto test e meccanismi di valutazione affidabili per i programmi di integrazione ***obbligatori***;	(d) mettono a punto test e meccanismi di valutazione affidabili per i programmi di integrazione;

Motivazione

È meglio non limitare questa azione a test obbligatori. Non in tutti gli Stati membri sono effettuati i test obbligatori.

Emendamento 10
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

(b) qualunque altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, delle organizzazioni non governative, delle parti sociali	(b) qualunque altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, ***delle organizzazioni di migranti,*** delle organizzazioni non governative, delle parti sociali

Motivazione

La partecipazione delle organizzazioni di migranti è vitale per il successo delle politiche di integrazione.

Emendamento 11
Articolo 18, paragrafo 3

3. La Commissione ***adotta*** gli orientamenti strategici relativi al primo programma pluriennale ***(2007-2010)*** il ***31 marzo*** 2006, e quelli relativi al secondo periodo di programmazione (2011-2013) il 31 ***marzo 2010.***	3. La Commissione ***presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.***gli orientamenti strategici relativi al primo programma pluriennale (***2008-***2010) ***entro*** il 31 ***dicembre*** 2006, e quelli relativi al secondo periodo di programmazione (2011-2013) ***entro*** il 31 ***dicembre 2009***

Motivazione

Il Parlamento e il Consiglio hanno bisogno di più tempo per adottare in codecisione gli orientamenti strategici. Cfr. emendamento all'articolo 18, paragrafo 4.

Emendamento 12
Articolo 18, paragrafo 4

4. Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di cui all'***articolo 51, paragrafo 2.***	4. Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di cui all'***articolo 251 del Trattato.***

Motivazione

Questa decisione è solo l'ossatura del programma. Gli orientamenti strategici sono fondamentali per la corretta l'attuazione del Fondo e quindi devono essere adottati a norma della procedura di codecisione.

Emendamento 13
Articolo 26, paragrafo 3 bis (nuovo)

	(3 bis) La Commissione aiuta gli Stati membri nella formazione del personale, in particolare per quanto riguarda la corretta applicazione dei Capitoli da V a IX della presente decisione.

Motivazione

L'attuazione del presente programma sarà difficile e il personale negli Stati membri deve essere opportunamente formato.

Emendamento 14
Articolo 31, paragrafo 1

1. Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali ed annuali e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti.	1. Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali ed annuali e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti. ***Ciascuno Stato membro fornisce, deve fornire assieme alla relazione annuale finale di cui all'articolo 51 una formale dichiarazione di assicurazione ex-post per ciascun programma di lavoro annuale. La Commissione sospende i pagamenti in caso di mancato rispetto di tale obbligo.***

Motivazione

Nei casi in cui gli Stati membri sono responsabili dell'esecuzione del bilancio dell'Unione devono assumere anche la responsabilità politica della corretta utilizzazione degli stanziamenti.

Emendamento 15
Articolo 35, paragrafo 5 bis (nuovo)

	(5 bis) Gli Stati membri devono garantire che tutte le spese siano legali, regolari e che rispettino il principio di sana gestione finanziaria.

Motivazione

Questa è una norma di base per una corretta gestione finanziaria.

Emendamento 16

Articolo 49, paragrafo 3, lettera a)

(a) entro il 30 giugno 2010, una relazione ***di valutazione*** sull'***attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo;***	(a) entro il 30 giugno 2010, una relazione ***sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 14 della ripartizione annuale delle risorse fra Stati membri, corredata, se del caso, delle proposte di emendamento;***

Motivazione

È importante che se la valutazione dimostra che i criteri a norma dell'articolo 14 non sono effettivi, sia prevista la possibilità di modificarli in occasione della revisione intermedia.

Emendamento 17
Articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. Il "Comitato". È composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Motivazione

Il diritto del Consiglio, in quanto legislatore, di delegare parzialmente le sue competenze di esecuzione alla Commissione è riconosciuto dalla Corte di giustizia europea dal 1970 (decisione Koster 25/70). La sentenza della Corte di giustizia prevede inoltre che una tale delega debba specificare il principio nonché i requisiti per il relativo esercizio (come la creazione di comitati di rappresentanti degli Stati membri che assistono la Commissione) ed eventualmente il potere di "revocare"la delega.
Questi principi sono stati integrati nell'articolo 202 del trattato CE. Il Consiglio tuttavia ha "dimenticato", nell'applicazione dell'articolo 202 (nella decisione comitatologia 1999/468) di riconoscere lo stesso diritto di "revoca" al Parlamento europeo per i testi in codecisione. Per poter usufruire di questo diritto il Parlamento europeo dovrebbe inserirlo nella decisione iniziale che prevede la delega di poteri di attuazione. Questo è lo scopo degli emendamenti all'articolo 39. Invece di far riferimento agli articoli della decisione 1999/468 gli emendamenti ne riprendono il contenuto circa il ruolo del Consiglio e propongono prerogative simili per il Parlamento europeo (ivi compreso il potere di "revoca").

Emendamento 18
Articolo 51, paragrafo 2

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al	***soppresso***

presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento all'articolo 51, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 19
Articolo 51, paragrafo 2 bis (nuovo)

(2 bis) Laddove la presente decisione impone requisiti procedurali per l'adozione di misure di applicazione, il rappresentante della Commissione presenta un progetto di tali misure al comitato e al Palamento europeo. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un limite temporale che il presidente può fissare conformemente all'urgenza della questione e che non può essere inferiore ad un mese. Il parere è fornito a maggioranza a norma dell'articolo 205, paragrafo 2 del Trattato. Nella votazione in seno al comitato, i voti dei rappresentanti degli Stati membri saranno ponderati come stabilito dal suddetto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 51, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 20
Articolo 51, paragrafo 2 ter (nuovo)

(2 ter) La Commissione adotta le misure contemplate se sono conformi al parere del comitato e se nel frattempo non è stata sollevata alcuna obiezione dalla competente commissione del Parlamento europeo.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 51, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 21
Articolo 51, paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater) Qualora le misure contemplate non siano conformi con il parere del comitato o non sia formulato alcun parere, o sia stata sollevata un'obiezione dalla competente commissione del Parlamento europeo, la Commissione deve immediatamente presentare al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta relativa alle misure da adottare.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 51, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 22
Articolo 51, paragrafo 2 quinquies (nuovo)

(2 quinquies) Qualora, entro un periodo che non può superare i tre mesi dal rinvio, la proposta non sia stata respinta né dal Parlamento europeo, statuendo a maggioranza assoluta dei suoi membri,né dal Consiglio, statuendo a maggioranza qualificata, essa è adottata dalla Commissione. In caso contrario la Commissione presenta una proposta emendata o presenta una proposta legislativa a norma del trattato.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 51, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 23

Articolo 51, paragrafo 2 sexies (nuovo)

(6 sexies) Senza pregiudizio per qualsiasi misura esecutiva già adottata, l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento che contempla l'adozione di norme tecniche e di decisione decade quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 51, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 24
Articolo 51 bis (nuovo)

Pubblicazione di progetti

Gli Stati membri pubblicano ogni anno l'elenco dei progetti finanziati a norma del presente programma con una breve descrizione di ciascun progetto.

Motivazione

Ciò è importante per ragioni di trasparenza.

Emendamento 25
Articolo 51 ter (nuovo)

Riconoscimento del finanziamento

Qualsiasi istituzione, associazione o attività che percepisce un finanziamento

dal presente programma ha l'obbligo di riconoscere il sostegno ricevuto dall'Unione europea. A tal fine la Commissione stabilità dettagliati orientamenti di visibilità.

Motivazione

Il sostegno finanziario dell'UE deve essere sempre riconosciuto. Questa è una questione di trasparenza nonché uno strumento importante per comunicare l'impegno dell'Unione. La Commissione ha già elaborato dettagliati orientamenti di visibilità per gli aiuti esterni (http://europa.eu.int/comm/europeaid/visibility/index_en.htm) che possano essere utilizzati come modello generale.